

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito anche "codice") che dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTA la nota prot. n. 50841 del 13.5.2022, con la quale il Direttore dell'Ufficio studenti con disabilità, dott. Paolo Cursi, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del codice, ha rappresentato l'esigenza di avviare la procedura di scelta del contraente per l'affidamento del servizio di supporto alla comunicazione per l'inserimento e l'integrazione degli studenti con disabilità dell'Ateneo per l'Anno Accademico 2022/2023;

DATO ATTO che le caratteristiche e le modalità di esecuzione del servizio di che trattasi sono state compiutamente descritte nel Capitolato elaborato dall'Ufficio studenti con disabilità, trasmesso con nota prot. n. 59148 del 10.6.2022;

CONSIDERATO che, come riportato nel Capitolato:

- il valore presunto dell'appalto, sulla base dell'importo dei servizi che si presume di richiedere nel periodo di vigenza contrattuale, è pari a euro 90.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, se dovuti;
- l'appalto non presenta rischi interferenti e, pertanto, i relativi oneri per la sicurezza sono pari a euro 0,00;
- la decorrenza del servizio è definita nel 01.10.2022;
- l'importo dell'appalto non sarà in alcun modo vincolante per l'Amministrazione, avendo carattere meramente presuntivo; il valore del contratto sarà determinato a misura del computo delle prestazioni effettivamente richieste nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale e l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite;

ACCERTATO che la procedura per l'affidamento del servizio è presente nel "*Programma biennale 2021/2022 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a euro 40.000 ex art. 21 del D.Lgs. 50/2016*", approvato dall'Ateneo conformemente a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 16 gennaio 2018, n. 14, "*Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali*", con il riferimento CUI S 04400441004 2022 00027;

VISTO l'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge n. 120/2020 e s.m.i., secondo cui, in deroga all'art. 36, comma 2, del codice, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, "*..le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione*";

VISTO il successivo comma 3 del citato art. 1, secondo cui "*Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016*";

VERIFICATO che, in relazione al servizio necessario, non sono attive Convenzioni Consip cui, ai sensi dell'art. 1, comma 150, della L. 228/2012, è fatto obbligo di aderire e che, viceversa, all'interno della piattaforma del Mercato Elettronico della P.A. (MePA), cui le Università sono tenute a fare ricorso ai sensi

della normativa vigente, è presente l'iniziativa "Servizi", categoria "Servizi sociali vari", con caratteristiche corrispondenti alle necessità rilevate;

CONSIDERATO che, al fine di individuare un operatore economico in possesso di competenze specialistiche e di notevole esperienza cui affidare direttamente, ai sensi della norma succitata, il servizio necessario tramite l'avvio di una Trattativa diretta all'interno della piattaforma del Mercato elettronico della P.A. di Consip Spa, si è ritenuto di procedere a mezzo di apposita indagine di mercato;

VISTO l'Avviso di indagine di mercato prot. n. 66137/2022 pubblicato in data 4.7.2022 sull'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'Ateneo;

CONSIDERATO che entro il 19.7.2022, ore 12:00, termine ultimo per la presentazione delle candidature, risulta pervenuta una manifestazione di interesse, acquisita al protocollo di Ateneo con il n. 72018/2022, trasmessa dalla Cooperativa Sociale Eureka I Onlus, con codice fiscale n 06028560586 e partita I.V.A. n. 01481231007, con sede legale in viale di Valle Aurelia, n. 105, 00167 – Roma;

DATO ATTO che la documentazione presentata dal suddetto operatore economico soddisfa i criteri di selezione indicati nell'Avviso, come attestato dal Verbale di valutazione delle candidature del 5.8.2022 a firma del RUP;

CONSIDERATO che, come si evidenzia nel predetto verbale, all'esito delle valutazioni effettuate, il RUP ha proposto di procedere all'affidamento diretto del servizio di cui si tratta alla Cooperativa Sociale Eureka I Onlus;

VISTO che, con riferimento alle attività di verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale in capo alla Cooperativa Sociale Eureka I Onlus, i competenti uffici hanno provveduto alla verifica della Partita IVA, del Codice fiscale e alla consultazione del casellario ANAC, senza rilevare iscrizioni pregiudizievoli, e all'accertamento della regolarità del DURC Numero Protocollo INAIL_33455280 - Scadenza validità 13.10.2022;

CONSIDERATO che, nelle more della conclusione della procedura di affidamento del servizio, è stato notificato all'Amministrazione un atto di pignoramento presso terzi, in danno alla Cooperativa Sociale Eureka I Onlus, presentato dall'Agenzia delle entrate - Agente della riscossione per la Provincia di Roma, per crediti vs. l'I.N.P.S. per un importo di euro 28.765,49, acquisito al protocollo di Ateneo in data 22.8.2022 al n. 84738;

PRESO ATTO che alla Cooperativa Sociale Eureka I Onlus, con comunicazione prot. n. 86904 del 30.8.2022, è stato richiesto di fornire i necessari chiarimenti relativamente a quanto sopra riscontrato;

VISTA la comunicazione prot. n. 89774 del 6.9.2022 inviata dalla stessa Cooperativa Sociale Eureka I Onlus, ad oggetto la trasmissione delle relative spiegazioni;

CONSIDERATO che, unitamente alla predetta comunicazione, la Cooperativa Sociale Eureka I Onlus ha prodotto la documentazione ricevuta dall'I.N.P.S. il 5.9.2022 relativa alla sospensione della riscossione dei crediti oggetto dell'Avviso di addebito;

CONSIDERATO che in data 28.9.2022 la Cooperativa Sociale Eureka I Onlus ha trasmesso il ricorso presentato "avverso ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI promosso dall'Agenzia delle Entrate ex artt. 72-bis e 48-bis DPR n. 602/1973 procedura esecutiva n. 09720223220002221000 Roma Capitale; procedura esecutiva n. 09720223220002224007 Università degli Studi Roma Tre; procedura esecutiva n. 09720223220002307009 Roma Capitale; CON CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE EX ART. 624 C.P.C.";

VISTO il decreto del Tribunale ordinario di Roma – III Sez. Esecuzioni Mobiliari n. 80472/2022 del 23.9.2022, che dispone la fissazione dell'udienza del 1.2.2023 e il differimento dell'esecuzione fino alla decisione sull'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c.;

DATO ATTO che il servizio in oggetto, per effetto dell'intervenuta modifica della durata del contratto in essere, giungerà a scadenza il prossimo 1.12.2022;

CONSIDERATO che, analogamente agli anni scorsi, anche per il corrente anno accademico l'Ateneo intende assicurare l'erogazione del suddetto servizio, finalizzato alla piena inclusione nella vita universitaria degli studenti interessati;

VISTO l'art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 che dispone, tra l'altro, che *“Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali; Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro”*;

VISTO il Decreto del 28.9.2022, recante *“Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12.10.2022, emanato in ottemperanza alla norma sopra citata;*

CONSIDERATO che nel suddetto decreto è chiarito:

- all'articolo 3, il termine di *“gravità”* delle violazioni fiscali, precisando che *l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse “si considera grave quando comporta l'inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell'appalto” – “In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro”*;

- all'articolo 4, il concetto di *“violazione non definitivamente accertata”*, precisando che *“si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati;”*

CONSIDERATO che, ai sensi della normativa sopra richiamata, pertanto, la violazione di che trattasi, per l'importo sopra indicato di euro 28.765,49, non può considerarsi *“grave”* tenuto conto delle specificazioni sopra definite;

CONSIDERATO che, allo stato attuale, quindi, non sussistono motivi ostativi, ai sensi della vigente normativa, a procedere all'affidamento diretto del servizio a favore della Cooperativa Sociale Eureka I Onlus;

VISTA l'esigenza di procedere alla conclusione della procedura diretta a garantire la consegna del servizio necessario senza soluzione di continuità;

SENTITO il RUP;

ACCERTATO dai competenti uffici che la disponibilità finanziaria all'interno del *budget* economico autorizzatorio relativo all'esercizio 2022 è congrua per accogliere il costo relativo alla quota di competenza per il contratto di appalto in questione;

DECRETA

Art. 1

Per le finalità indicate in premessa, è disposto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e s.m.i., l'affidamento diretto del servizio di supporto alla comunicazione per l'inserimento e l'integrazione degli studenti con disabilità dell'Ateneo per l'Anno Accademico 2022/2023 alla Cooperativa Sociale Eureka I Onlus, con codice fiscale n. 06028560586 e partita I.V.A. n. 01481231007, con sede legale in viale di Valle Aurelia n. 105, 00167 – Roma.

La procedura si svolgerà attraverso l'avvio di una Trattativa diretta all'interno della piattaforma del MePA.

Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Art. 2

L'importo massimo presunto del corrispettivo contrattuale, per l'esecuzione del servizio di cui all'articolo che precede, ammonta ad euro 90.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, se dovuti.

Il valore del contratto sarà determinato a misura del computo delle prestazioni effettivamente richieste nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale e l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.

Il costo per l'esecuzione del servizio, per l'importo sopra definito di euro 90.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, se dovuti, graverà sul conto A.C 02.04.01.02.03 "*Altri interventi a favore degli studenti disabili*" del budget economico autorizzatorio per gli esercizi 2022 e 2023.

Il presente decreto è reso esecutivo nei modi di legge e sarà acquisito al registro della raccolta interna.

Il Direttore Generale
dott. Pasquale Basilicata

VISTO

Il Direttore – Direzione 3
dott. Giuseppe Colapietro